



ORIGINALE

COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 49 DEL 22/10/2021

OGGETTO: SOPPRESSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CARTE D'IDENTITA', CERTIFICATI ANAGRAFICI, ATTI DI NOTORIETA', AUTENTICAZIONE DI FIRME E COPIE E RIMODULAZIONE DIRITTI FISSI PER CARTE D'IDENTITA' CARTACEE E CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTIDUE del mese di OTTOBRE alle ore 13.30 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale;

Fatto l'appello nominale, risultano

SACCO PIETRO
AGLIATA STEFANO
FERRARI MARIO ANDREA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

TOTALI N.

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Napolitano Anna Laura.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. PIETRO SACCO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 47 del 18/06/2018 "Definizione dei diritti per l'emissione della Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.)"

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 che disciplina la riscossione, da parte dei Comuni, dei diritti di segreteria;

Dato atto che gli importi per tali diritti sono previsti dai numeri 6, e 7 della tabella D allegata alla precitata legge 604/62, come sostituito dall'art. 27 del D.L. 28.2.83, n. 55 e modificata con l'art. 19 ter della legge 440/87, che quantifica in € 0,52 il diritto per l'emissione di certificati di qualunque natura, atti di notorietà, autenticazione di firme e di copie e stabilisce che tale importo viene ridotto alla metà e quindi ad € 0,26 nel caso in cui vengano emessi certificati e altri atti per i quali la legge ammette l'esenzione dall'imposta di bollo e per l'emissione delle carte d'identità e che tali importi vengono incassati direttamente allo sportello dell'ufficio anagrafe; Visto l'art. 2 c.15 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale prevede che i Comuni che non versino in condizioni strutturalmente deficitarie, possono prevedere la soppressione o la riduzione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente Locale, ovvero purché sia comunque assicurato il vantaggio a favore di eventuali altri soggetti; Richiamato l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia"; Tenuto conto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, nel quale si evidenzia che il Comune di Bogogno non risulta in situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.lgs n.267/2000; Considerato che:- le entrate relative ai diritti di segreteria sui certificati anagrafici, atti di notorietà, autenticazione di firme/copie e carte d'identità incassate, per l'anno 2020, sono state pari a € 59,28 - tali entrate riferite a certificati anagrafici, atti di notorietà, autentiche di firme/copie e carte d'identità comportano una serie di aggravii negli adempimenti a carico del personale di front-office sia nella gestione dei resti che nella rendicontazione contabile; Richiamato il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005, e in particolare

- l'art. 3 il quale prevede che : "Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute";
- l'art. 40, comma il quale stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida." Visto, altresì, che pervengono molte richieste di certificazioni in via telematica dagli studi legali per notifica atti giudiziari, anche alla luce della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 18 aprile 2016, che ha chiarito che i certificati anagrafici (cioè i certificati di residenza e di stato di famiglia, in quanto rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici) possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 115/2002, qualora 'antecedenti', 'necessari' e 'funzionali' ai procedimenti giurisdizionali;

Ritenuto che, al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi online o comunque di rendere più celere la trasmissione per via telematica di certificati, sia opportuno eliminare i diritti di segreteria sui certificati anagrafici in base alle seguenti considerazioni: a) l'esiguità delle somme incassate; b) le maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti per provvedere comunque all'incasso dei suddetti diritti, nonché il tempo-lavoro complessivo delle risorse umane deputate al rilascio (con l'obbligo di produrre una stampa e pretendere sempre una richiesta cartacea) e alla

trasmissione dello stesso (con conseguente protocollazione anche dell'istanza trasmessa a mezzo posta e del successivo invio del cartaceo); c) il disincentivo, per l'utenza, che l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria costituisce rispetto all'utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica (posta elettronica o la PEC) e, più in generale, dei servizi online;

Preso atto della situazione sanitaria determinata dall'emergenza covid19 che ha limitato gli accessi al pubblico per i servizi comunali a quelli essenziali e comunque con l'apertura degli sportelli si rende necessario limitare le occasioni di assembramento o di diffusione del virus anche attraverso il denaro contante;

Tenuto, infine, conto che la soppressione dei diritti di segreteria sulla certificazione anagrafica risulta propedeutico e funzionale: - ad una necessaria semplificazione delle riscossioni dettata dall'entrata in vigore dell'art. 2-bis del DL 193/2016, in cui si prevede che: "... Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori delle entrate" e quindi l'eliminazione del maneggio di danaro contante da parte dei dipendenti del Comune, che richiede necessariamente interventi di carattere gestionale e organizzativi che risulterebbero assolutamente diseconomici, sia per gli utenti, che per l'amministrazione; - ad una futura attivazione del Servizio di Certificazione on line che richiederebbe, altrimenti, l'adozione di appositi applicativi software di riscossione e l'espletamento di procedure gravose e diseconomiche, sia per la Pubblica Amministrazione che per il cittadino, inficiando così il portato di maggior efficienza del Servizio telematico; Dato, inoltre, atto che con l'eliminazione dei diritti di segreteria il costo della carta d'identità cartacea, emesse solo in casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente come indicato dal Ministero, si determinerebbe nel semplice diritto fisso di € 5,16, ma, anche al fine di semplificare la gestione dei resti e vista l'esiguità dei documenti cartacei stampati, si ritiene di fissare tale importo ad € 5,00;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dei servizi demografici ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000 e s.m.i.; Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge.

DELIBERA

- 1) Di sopprimere con decorrenza 01 gennaio 2022 i diritti di segreteria relativi a carte di identità, certificati anagrafici, atti di notorietà, autenticazione di firme e di copie, avvalendosi della facoltà conferita dall'art. 2 comma 15 della Legge 127/97;
- 2) di rideterminare, sempre con decorrenza 01 gennaio 2022, il diritto fisso per il rilascio della carta d'identità cartacea nella misura di € 5,00;
- 3) di confermare il costo della CIE nella misura di € 22,00 di cui € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato e per la restante parte € 5,21 in diritti fissi;
- 4) di dare atto che conseguentemente all'adozione del presente atto si provvederà, ove ciò risultasse necessario, ad adeguare la previsione di Bilancio con riferimento al capitolo d'entrata.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i il presente atto.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:

FAVOREVOLE

Lì 22/10/22

IL RESPONSABILE



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:

FAVOREVOLE

Lì _____

IL RESPONSABILE

Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

Lì _____

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con
decorrenza dal 11/10/22 al 26/10/22 ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. M REG.PUB.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]